

PREVENTIVO POLIZZA TUTELA LEGALE

Identificazione degli assicurati

Ente Contraente	Nr.		01
Presidente	Nr.		01
Vice Presidente	Nr.		01
Consiglieri	Nr.		03
Dirigenti – Responsabili Funzioni Organizzative	Nr.		01
Ogni altro Dipendente	Nr.		20

L'Ente è esonerato dalla comunicazione delle generalità degli assicurati: per l'identificazione degli stessi faranno fede i registri del Contraente.

Spese garantite

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale previsto in Polizza, il rischio delle seguenti spese che l'Assicurato o il Contraente per conto dell'Assicurato stesso, debba sostenere nella tutela dei propri diritti ed interessi, in caso di controversie relative a fatti ed atti connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi e/o mansioni e nell'adempimento dei compiti d'ufficio.

Tali oneri sono:

- le spese, i diritti e gli onorari, per l'intervento del legale incaricato alla gestione del sinistro;
- gli oneri per l'intervento di un consulente tecnico di parte, purché scelto in accordo con la Società;
- gli oneri per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio (CI'U); - le spese di giustizia, in caso di condanna penale;
- le spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società;
- le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri; - le spese di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- le spese per la redazione di denunce, querele, azioni civili, amministrative, tributarie all'Autorità Giudiziaria, nonché azioni relative alla mediazione civile, tributaria, negoziazione assistita e arbitrato anche internazionale;
- il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari giudiziari, (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

Ambito della garanzia

Le garanzie previste vengono prestate all'Ente per le spese dallo stesso sostenute relativamente ai casi assicurativi che riguardano l'Ente stesso e i propri Amministratori, Segretario Direttore Generale e dipendenti e che siano connessi allo svolgimento da parte dei nominati soggetti dei rispettivi incarichi e mansioni. Le garanzie valgono per:

1. la difesa penale per delitto colposo o per contravvenzione; si comprendono gli eventi derivanti dalla circolazione stradale di veicoli a motore per ragioni di servizio;

2. la difesa penale per delitto colposo o per contravvenzione o per proporre opposizione avverso una sanzione amministrativa, per contestazioni di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di Cui al D.Lgs. n° 81/2008 e D.Lgs. n° 758/94 e delle altre disposizioni normative o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, a condizione che il Contraente abbia regolarmente provveduto alla valutazione dei rischi ed alla designazione dei Responsabili del servizio di prevenzione e protezione;

3. la difesa penale per delitto colposo o per contravvenzione o per proporre opposizione avverso una sanzione amministrativa per violazioni del D.Lgs. n°196 del 06.2003 e s.m.i., a condizione che sia stato redatto il DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza), ove ancora obbligatorio, siano state adottate le misure minime di sicurezza.

4. la difesa penale per delitto doloso, purché vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato oppure nel caso in cui i procedimenti vengano archiviati con formulazione di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste; i procedimenti archiviati oppure nel caso di formulazione di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

E' esclusa inoltre la definizione del procedimento con l'applicazione della pena, su richiesta delle parti (così detto patteggiamento). La garanzia opera, inoltre, nei casi di derubricazione a reato colposo e archiviazione per infondatezza della notizia di reato. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o l'assicurato abbia avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale, la Società provvederà all'anticipo delle spese legali e/o peritali, nel limite della somma di €3.000.00, in attesa della definizione del giudizio. Nel caso siano accertati nei confronti degli Assicurati, con sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo la Società richiederà agli stessi, il rimborso di tutti gli oneri (spese legali e/o peritali) eventualmente anticipati in ogni grado di Giudizio.

5. il recupero dei danni a persone e/o a cose (sia in fase stragiudiziale che giudiziale) subiti per fatti illeciti di terzi, intesi questi come coloro che non si trovano in rapporto di servizio con l'Ente, nello svolgimento dell'attività lavorativa o utilizzazione dei beni per fini istituzionali. La presente garanzia opera, laddove, l'Assicurato sia l'Ente, limitatamente alla fase giudiziale, con esclusione di quella stragiudiziale.

6. sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il sinistro sia coperto da un'apposita assicurazione della Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'Art. 1917 C.C,

Tuttavia, nel caso in cui, pur esistente, la predetta copertura di responsabilità civile non sia operante, per esclusione del sinistro dalle garanzie di polizza, la garanzia viene prestata a primo rischio.

7. Spese a carico dell'Ente Contraente dovute dallo stesso a titolo di rimborso delle parcelle legali sostenute dagli Assicurati per la difesa in procedimenti per giudizi ed azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto, purché gli stessi si siano conclusi col proscioglimento o assoluzione con provvedimento definitivo.

Estensione territoriale delle garanzie

Per tutte le coperture, la garanzia riguarda i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in tutti gli Stati d'Europa.

Retroattività

L'assicurazione è operante anche per i fatti posti in essere nei 3 (tre) anni antecedenti la data di decorrenza del contratto indicata in Polizza, ciò esclusivamente in base al presupposto che la conoscenza dell'evento comportante responsabilità sia avvenuta successivamente alla stipula della polizza. Qualora nel periodo precedente la data di effetto della presente assicurazione sia stata operante a favore dell'Ente Contraente altra polizza di Tutela Legale, la presente assicurazione vale in secondo rischio rispetto a suddetta polizza per i casi in cui quest'ultima preveda, a termini di contratto, la prestazione della garanzia. Ai fini della presente estensione retroattiva dell'assicurazione, agli effetti di quanto disposto agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, il Contraente dichiara di non aver ricevuto alcuna notizia in ordine a comportamenti degli Assicurati e di non essere a conoscenza di situazioni che possano far supporre il sorgere di una controversia per fatto imputabile agli Assicurati stessi.

PREVENTIVO POLIZZA TUTELA LEGALE

Massimali

La copertura assicurativa viene prestata per ciascun assicurato, per sinistro e per anno assicurativo (ivi compreso il periodo di postuma) fino alla concorrenza dei seguenti massimali :

PER SINISTRO	Euro 30.000,00=
PER ANNO	ILLIMITATO

Resta convenuto fra le parti che in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, il massimale per sinistro si intenderà raddoppiato.

Elementi per il calcolo del premio

Categoria di Assicurati	Numero degli Assicurati
Ente Contraente	01
Presidente	01
Vice Presidente	01
Consiglieri	03
Dirigenti Responsabili Funzioni Organizzative	01
Ogni altro Dipendente/collaboratore	20

Non vi è obbligo per la Contraente di comunicare in corso di periodo assicurativo le variazioni di numero di persone, o qualsiasi altro dato variabile.

TOTALE PREMIO annuo anticipato in euro (inclusa imposta)	
---	--

Da completare con l'indicazione richiesta

Eventuale incremento del periodo di garanzia retroattiva (anni totali)	
La compagnia è disposta ad apportare eventuali modifiche al capitolato proposto (indicare Si o NO).	

Il preventivo deve essere corredato dal capitolato proposto dalla Compagnia.